



Roma, 21 febbraio 2023

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### CIRCOLARE N° 69

**Oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute per la “Tregua Fiscale” e per l’utilizzo dei crediti d’imposta per compensare i maggiori costi energetici – Domanda di rottamazione quater – Modalità attuative –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 8-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 8 – 2023

**Oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute per la “Tregua Fiscale” e per l’utilizzo dei crediti d’imposta per compensare i maggiori costi energetici – Domanda di rottamazione quater – Modalità attuative –**

L’Agenzia delle Entrate con due Risoluzioni del 14 febbraio 2023, n. 6/E e n. 8/E, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F 24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” di cui alla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Legge di Bilancio – (Risoluzione n. 6/E) e per l’utilizzo, tramite modello F 24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – primo trimestre 2023 – (Risoluzione n. 8/E) – In ordine alle modalità relative alle agevolazioni in argomento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti con la Circolare n. 2/E del 27 gennaio u.s. (si vedano, al riguardo le Circolari LND n.65 e 68 rispettivamente del 6 e del 10 febbraio 2023).

#### **Risoluzione n. 6/E –**

*Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) –*

E’ previsto che le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, commesse fino al 31 ottobre 2022, possano essere regolarizzate con il versamento di una somma pari ad euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento può essere eseguito in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024, utilizzando il **codice tributo “TF44”** denominato **“Regolarizzazione violazioni formali – Articolo 1, commi da 166 a 173 Legge n. 197/2022”**.

In sede di compilazione del modello F 24 il codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione nel campo “*anno di riferimento*” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

Se il versamento è effettuato ratealmente, il campo “*rateazione/regione/prov./mese rif.*” è valorizzato nel formato “*NNRR*” dove *NN* rappresenta il numero delle rate in pagamento e “*RR*” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio “*0102*”, nel caso di pagamento della prima rata); se il pagamento ha luogo in unica soluzione nel suddetto campo va indicato il valore “*0101*”.

#### *Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)*

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, è possibile regolarizzare le violazioni stesse con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni di legge oltre all’imposta e agli interessi di legge.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente entro il 31 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. E’ possibile avvalersi della compensazione ex art 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Per i versamenti sono istituiti i seguenti codici tributo: **TF45** per l'IRPEF; **TF46** per l'IRES; **TF47** per l'IVA; **TF48** per le addizionali e maggiorazioni IRES; **TF49** per le imposte sostitutive e altre imposte erariali; **TF53** per le ritenute imposte erariali e **TF56** per le altre violazioni tributarie e con l'indicazione dei suddetti codici nella sezione "Erario".

Nella sezione "Regioni" vanno riportati i codici **TF50** per l'IRAP; **TF51** per l'addizionale regionale all'IRPEF; **TF54** per le trattenute addizionale regionale all'IRPEF, indicando il codice della Regione. Nella sezione IMU e altri tributi locali va indicato il codice **TF52** per l'addizionale comunale all'IRPEF e il codice **TF55** per le trattenute addizionale comunale all'IRPEF, indicando il codice catastale del Comune.

In caso di versamento in forma rateale, così come per la precedente regolarizzazione vanno indicati il numero delle rate in pagamento (**NN**) e il numero complessivo delle rate (**RR**): se il pagamento ha luogo in unica soluzione va indicato il valore "0101".

I tributi dovuti per effetto della regolarizzazione di cui trattasi sono versati indicando nel modello F24 i codici tributo ordinari da autoliquidazione.

Per il versamento degli interessi occorre distinguere con codici diversi gli interessi da ravvedimento speciale e quelli da rateazione.

I codici sono i seguenti: **TF45** Erario - IRPEF - CT interessi da ravvedimento **1989** e CT interessi da rateazione **1668**; **TF46** Erario - IRES - 1990 - 1668; **TF47** Erario - IVA - 1991 - 1668; **TF 48** Erario - Addizionali e maggiorazioni IRES - 1990 - 1668; **TF49** - Erario - imposte sostitutive e altre imposte erariali - 1992 - 1668; **TF53** Erario - Ritenute imposte erariali (gli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle trattenute) - 1668; **TF56** - Erario - altre violazioni tributarie - 1992 - 1668.

Nella sezione Regioni **TF50** - IRAP - 1993 - 3805; **TF51** - Addizionale regionale all'IRPEF - 1994 - 3805; **TF54** - Trattenute addizionale regionale all'IRPEF - (gli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle trattenute) - 3805; nella sezione IMU e altri tributi locali **TF52** - Addizionale comunale all'IRPEF - 1998 - 3857; **TF55** - Trattenute addizionale comunale all'IRPEF - (gli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle trattenute) - 3857 -

#### *Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202)*

E' prevista la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte, tra l'altro, l'Agenzia delle Entrate.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023; se gli importi dovuti superano i **mille euro** è ammesso il pagamento rateale ed è esclusa, comunque, la compensazione ex art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 30294 del 1° febbraio 2023, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute.

Per effettuare i versamenti tramite modello F24 delle somme dovute sono stati istituiti i seguenti codici, tenendo presente che nell'apposita sezione va indicato sempre il codice Ufficio mentre non va riportato il codice atto. Il codice ufficio è valorizzato con il codice della Direzione Regionale o Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, del centro operativo di Pescara ovvero dell'ufficio provinciale - Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino: i codici sono reperibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**TF20** IVA e relativi interessi - Anno di riferimento AAAA; **TF21** - Altri tributi erariali e relativi interessi - AAAA; **TF22** - Sanzioni relative ai tributi erariali - AAAA; **TF23** - IRAP e addizionale regionale all'IRAP - indicare il codice Regione - AAAA; **TF24** - Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF - codice Regione - AAAA; **TF25** - Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - Codice catastale del Comune - AAAA; **TF26** - Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF - codice catastale del Comune - AAAA -

*Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)*

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è prevista la regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni.

La regolarizzazione ha luogo con il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prime con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre ed il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine del versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione ex art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.

Per consentire i versamenti in argomento sono stati istituiti i codici tributo da esporre nella Sezione Erario. Nelle Sezioni *codice ufficio, codice atto e anno di riferimento* vanno indicate le informazioni riportate negli atti emessi dall'ufficio. Il campo *rateazioni/regione/prov./mese rif./* è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario.

Questi i codici: codice tributo **TF40** - IVA e relativi interessi legali – AAAA; **TF41** – Altri tributi erariali e relativi interessi legali – AAAA; **TF 42** – IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi legali – Codice regione – AAAA; **TF43** – Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi legali – codice castale Comune – AAAA.

#### **Domanda di rottamazione quater**

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione è disponibile l'applicativo per compilare la domanda di rottamazione quater che deve essere trasmessa, soltanto in via telematica, entro il 30 aprile prossimo.

Il contribuente potrà individuare i carichi che possono essere definiti con la sanatoria introdotta con la Legge di Bilancio 2023, in modo da conoscere il costo totale della rottamazione stessa. Sono ammesse alla rottamazione quater tutte le partite trasmesse all'Agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. E' possibile presentare un'istanza per ciascun carico separato. Tra i carichi definibili rientrano anche quelli indicati nella rottamazione ter anche se si è decaduti da quest'ultima. Il debito residuo della rottamazione ter può essere inserito nella domanda di definizione quater.

Entro il 30 giugno l'Agenzia delle Entrate potrà emettere provvedimento di diniego totale o parziale.

Per visualizzare il prospetto dei carichi agevolabili sono percorribili due vie.

La prima è l'*area pubblica*: via email va inviata la richiesta senza *spid* o carta d'identità elettronica – *cie* – indicando l'indirizzo del contribuente: l'Agenzia invia un link di convalida entro 72 ore e, successivamente, invia una seconda email per la presa in carico della richiesta. L'Agenzia invierà, poi, una terza email con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni.

La seconda via è quella dell'*area riservata* del portale dell'Agenzia-riscossione con *spid* o *cie*. Il contribuente riceverà entro 24 ore una email dall'Agenzia con il link per scaricare il prospetto.

Nel prospetto saranno visualizzati i debiti che possono essere rottamati e l'importo dovuto per la rottamazione consistente nella quota capitale senza sanzioni e interessi. Gli importi degli interessi per la rateazione e delle spese per le procedure esecutive saranno comunicati al contribuente entro il 30 giugno 2023, dopo la presentazione della domanda che, giova ripetere, dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2023.